



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficio Regionale del Referendum

(Legge regionale 17 maggio 1957, n. 20)

DELIBERAZIONE DELL'1 APRILE 2010, N. 1

Oggetto: Richiesta referendum consultivo sull'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residue o preesistenti

In data 1 aprile 2010, presso la Direzione generale della Presidenza della Regione, in Cagliari, viale Trento 69, secondo piano, si è riunito l'Ufficio regionale del referendum, costituito ai sensi della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 con decreto 22 febbraio 2010, n. 28, del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, composto dai signori,

dott. Giangiacomo Pisotti	Presidente
dott. Vincenzo Amato	Componente
dott. Tito Aru	Componente
dott. Antonio Contu	Componente
dott.ssa Gabriella Massidda	Componente

e con l'assistenza del dott. Fabrizio Taormina, in qualità di Segretario

* * *

L'Ufficio regionale del referendum

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), e successive modificazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UFFICIO REGIONALE DEL REFERENDUM

Vista la nota prot. n. 1363/2010/R.L. del 10 febbraio 2010 della Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, con la quale sono stati trasmessi 528 fogli contenenti 16.286 sottoscrizioni (con relative certificazioni elettorali), relativi alla richiesta di referendum popolare regionale consultivo "Sei contrario all'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residue o preesistenti".

Atteso che nei giorni 17 e 23 marzo 2010, come risulta dai separati verbali, l'Ufficio regionale del referendum, chiamato a deliberare in ordine all'ammissibilità del sopra indicato referendum, ha posto in essere gli adempimenti previsti dalla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, proseguendoli in data odierna;

Rileva quanto segue

A – In via preliminare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, deve esaminarsi la legittimità della richiesta referendaria.

La richiesta di referendum popolare regionale presentata rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 1 della predetta legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 48. In base a tale disposizione normativa può essere indetto referendum popolare per "esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale".

La richiesta di referendum deve essere considerata legittima atteso che non viola il limite della potestà legislativa esclusiva dello Stato (Corte costituzionale (sent. n. 470 del 1992; sent. n. 339 e 340 del 2009), limite chiamato ad operare anche per il referendum consultivo, per quanto non avente efficacia vincolante, atteso che:

- la Regione autonoma della Sardegna ha competenza legislativa concorrente in materia di produzione e distribuzione di energia e rientra nella sua competenza l'attività di pianificazione in materia di fonti energetiche, ed ha competenza legislativa esclusiva in materie incise dall'eventuale installazione di centrali nucleari (urbanistica e acque);
- l'interesse alla consultazione dei cittadini sardi sussiste anche in relazione al procedimento di individuazione e scelta dei siti, definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al quale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UFFICIO REGIONALE DEL REFERENDUM

alla Regione autonoma della Sardegna deve concorrere esprimendo le proprie valutazioni ai fini della necessaria intesa, potendo la posizione espressa dal rappresentante della Regione Sardegna essere formulata tenendo conto della consultazione in oggetto;

- a seguito dell'approvazione della legge delega e dell'adozione del decreto legislativo con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei siti, si può infine ravvisare un interesse attuale alla consultazione del popolo sardo sul tema proprio in funzione dell'imminente scelta dei siti.

B – La richiesta di referendum è stata effettuata sui fogli prescritti dall'art. 4 L.R. 20/1957, sui quali i richiedenti hanno apposto le proprie firme autenticate, ed ai quali sono allegati le certificazioni attestanti l'iscrizione dei richiedenti medesimi nelle liste elettorali.

C - I fogli firmati ed i documenti allegati sono stati depositati, ai sensi dell'art. 5 L.R. 20/1957, il 9 febbraio 2010 e, quindi, entro il termine di quattro mesi dalla data del 15 ottobre 2009, in cui è stato formato il verbale di cui all'art. 4, primo comma, della legge citata.

D – Si è accertato che la richiesta di referendum popolare consultivo in oggetto è stata presentata da 16286 richiedenti su 528 fogli depositando nella Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;

E – Essendo stato raggiunto il numero di richiedenti prescritto, l'Ufficio ha proceduto, così come previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. 20/1957, alla verifica delle firme, dei verbali di dichiarazione di volontà, all'accertamento, sulla base della documentazione debitamente allegata, della qualità di elettori dei richiedenti e dell'osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L. R. 20/1957.

F – proseguite le verifiche di legge in data odierna, fino a constatare, in esito a tali verifiche, la regolarità di un numero complessivo di richieste di referendum pari a 11.837

L'UFFICIO REGIONALE PER IL REFERENDUM

DELIBERA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UFFICIO REGIONALE DEL REFERENDUM

- che la richiesta referendaria è legittima ed è stato raggiunto il numero di richieste valido previsto,
- sospende le operazioni di computo e dispone che la deliberazione sia immediatamente comunicata al Presidente della Regione Autonoma Sardegna.

Cagliari, 1 aprile 2010.

Il Presidente

Dott. Giangiacomo Pisotti

I Componenti

Dott. Vincenzo Amato

Dott. Tito Aru

Dott. Antonio Contu

Dott.ssa Gabriella Massidda

Il Segretario

Dott. Fabrizio Taormina